


REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI PIOSSASCO

**VARIANTE STRUTTURALE del P.R.G.C. n. 1
ai sensi del art. 17, comma 4,
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.**



PROPOSTA TECNICA del PROGETTO PRELIMINARE

Norme di Attuazione

base cartografica: sett. 2003

agg. fabbricati: febb. 2015

Progettisti della Variante Strutturale n. 1:

Arch. Giovanni Tobia OGGIONI

Arch. Daniele ROSTAGNO

Responsabile del Procedimento della Variante Strutturale:

Arch. Giovanni Tobia OGGIONI

P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008
Rettificata con D.G.R. n° 16 - 10621 del 26/01/2009

- Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;

- Modifica n. 1, approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;

- Variante n. 2, approvata con verbale della Conferenza
dei Servizi in data 18.05.2011;

- Variante n. 4, approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;

- Variante n. 3, approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;

- Modifica n. 3, approvata con D.C.C. n. 14 del 11.04.2014;

- Modifica n. 2, approvata con D.C.C. n. 15 del 11.04.2014;

- Variante n. 5, approvata con D.C.C. n. 62 del 27.11.2014;

- Variante n. 6, approvata con D.C.C. n. 12 del 29.04.2015;



LEGENDA

delle modifiche normative introdotte con la presente proposta di progetto preliminare di variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente (variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente):

- testo previgente
- **parti di testo aggiunte rispetto alle versione precedentemente approvata delle Norme Tecniche di Attuazione**
- ~~parti di testo soppresse rispetto alle versione precedentemente approvata delle Norme Tecniche di Attuazione~~

TITOLO I

NORME GENERALI

(...*omissis*...)

TITOLO II

VINCOLI E DISCIPLINE PARTICOLARI

Art.12 - VINCOLI INIBITORI

12/1 FASCE DI RISPETTO PER IMPIANTI TECNOLOGICI

(...omissis...)

12/2 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

(...omissis...)

12/3 SPONDE DI CORSI D'ACQUA

1. Sui corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 29, **comma 1**, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. e fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più specifiche, coincidenti con la classificazione IIIa e IIIb4 del successivo art. **12/8 42/9**, sono stabilite le seguenti fasce di pertinenza inedificabili **fatto salvo quanto concesso dall'art. 29, comma 3, e dall'art. 27 comma 3, primo periodo, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. (anche negli abitati esistenti e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se non opportunamente difesi da adeguate opere di protezione così come disposto dall'art. 29, comma 4, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.)**, misurate dai cigli di sponda:

- sul corso del T. Chisola : 100 m;
- sui corsi dei rii Sangonetto e Tori: 25 m;
- sugli altri corsi d'acqua: 15 m.

Nel tratto di attraversamento urbano del Rio Sangonetto compreso tra la Via Piave al limite del territorio di Bruino e la Via Circonvallazione (S.P. 6), la fascia d'inedificabilità coincide con l'estensione integrata delle aree classificate IIIa e IIIb4 del successivo art.12/9.

Sui corsi d'acqua irrigui con portata regolata alla derivazione, **ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.** e fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più specifiche, coincidenti con la classificazione IIIa e IIIb4 del successivo art. **12/8 42/9**, sono stabilite le seguenti fasce di pertinenza inedificabili **fatto salvo quanto concesso dall'art. 29, comma 3, e dall'art. 27 comma 3, primo periodo, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. (anche negli abitati esistenti e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se non opportunamente difesi da adeguate opere di protezione così come**

disposto dall'art. 29, comma 4, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.), dai cigli di sponda::

- sui corsi ~~adduttori principali~~ delle bealere Superiore, Rittana e del Dois: 25 m, con ~~la seguente eccezione~~ **le seguenti eccezioni:**
 - nel tratto della Bealera Superiore con corso trasversale al pendio, la larghezza della fascia destra è ridotta a 10 m, in considerazione del fatto che le condizioni di pericolosità sono morfologicamente mitigate verso monte;
 - **nel tratto della Bealera del Dois a valle della Circonvallazione (S.P. n. 6), la larghezza delle fasce è ridotta a 10 m., in considerazione del fatto che le condizioni di pericolosità sono mitigate dalla presenza di una saracinesca di controllo di portata;**
 - sugli altri corsi ~~adduttori principali~~: 5 m.
2. I rapporti geometrici fra i corsi d'acqua e le aree interessate da qualunque intervento edilizio devono essere dimostrati con rilievi plano-altimetrici di adeguato dettaglio, asseverati in originale e riportati sugli elaborati grafici di progetto. La misura delle fasce di pertinenza dev'essere fatta ortogonalmente ai seguenti riferimenti:
- sui corsi a cielo aperto: dai cigli delle sponde naturali, ovvero dai cigli esterni delle opere di difesa spondale;
 - sui corsi coperti: con riferimento all'asse della copertura, aggiungendo la semilarghezza ai cigli di sponda del preesistente alveo naturale.

Non sono ammesse occlusioni totali o parziali dei corsi d'acqua.

Non è altresì ammessa la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari anche di sezione ampia. Gli interventi di manutenzione dei versanti, degli alvei fluviali e le opere idrauliche sono regolati dalla Direttiva per la progettazione degli interventi e programmi di manutenzione emanata dall'Autorità di Bacino.

3. Le opere di attraversamento dei corsi d'acqua devono essere realizzate mediante ponti, guadi o cunettoni.

I ponti devono essere dimensionati con luci di larghezza ed altezza non inferiori alle corrispondenti dimensioni "a rive piene" misurate a monte dell'opera, indipendentemente dai risultati delle verifiche di portata.

I guadi e i cunettoni devono essere dimensionati con gaveta di larghezza non inferiore alla larghezza "a rive piene" misurata a monte dell'opera, e realizzati con materiali idonei a garantire una buona resistenza all'erosione.

Ai sensi dell'art. 19 delle Norme di attuazione del PAI, gli enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico devono eseguire le relative verifiche di compatibilità idraulica sulla base dell'apposita Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", emanata dall'Autorità di Bacino.

4. I progetti che prevedono la realizzazione di opere idrauliche di difesa o lavori di sistemazione dei corsi d'acqua devono essere sempre corredati da una relazione idraulica e da una relazione di fattibilità geomorfologica, nelle quali sia esplicitamente accertata e dichiarata la correttezza delle opere, non solo in relazione agli effetti locali, ma anche in rapporto alla dinamica dei tratti fluviali a monte e a valle del tratto d'intervento.
5. Lungo i corsi d'acqua del precedente 1 comma è comunque vietata ogni piantagione e movimenti del suolo ai sensi dell'art. 96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904, e dovrà essere garantita la transitabilità delle **di tutte le** sponde a fini manutentivi per una sezione minima di mt. 4.
 - Ai sensi dell'art. 39 del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001 nelle fasce A e B riportate in cartografia per il torrente Chisola sono esclusivamente consentite le seguenti opere:
 - Fascia A: interventi di tipo a), b), c) e h) del prec. art. 9, senza aumento di S.U.L. e senza cambi d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
 - Fascia B:
 - a) interventi di tipo d) ed e) per edifici agricoli e residenze rurali connesse, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno, o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di tipo d) comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di S.U.L. non superiore a quella potenzialmente allagabile, con contestuale dismissione d'uso di quest'ultima e a condizione che la stessa non aumenti il livello di rischio e non comporti significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d'invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione vigente anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- d) la realizzazione di opere pubbliche è consentita con le procedure dell'art. 31, L.R. 56/77 nel rispetto dell'art. 38 del D.P.C.M. 24/05/2001 citato.

6. Le opere e i manufatti eseguiti nelle aree e nelle fasce individuate ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., di cui al comma 1 del presente articolo, realizzate in assenza del prescritto titolo edilizio abilitativo, saranno soggette alla rimozione ai sensi dei combinati disposti dell'art. 27, comma 2 e dell'art. 31, comma 6 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i..

12/4 FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DEI NASTRI STRADALI

(...omissis...)

12/5 PUNTI DI VISTA

(...omissis...)

12/6 AREA DI RISPETTO AMBIENTALE (A.R.A.)

(...omissis...)

12/7 INTERVENTI AMMESSI

1. Nelle aree e fasce di rispetto descritte ai punti precedenti è fatto divieto di nuove costruzioni se non per i casi previsti dalle leggi vigenti. È consentita la realizzazione di Parchi anche attrezzati e attrezzature di uso pubblico, parcheggi, colture agricole, opere di viabilità a destinazione agro-silvo-pastorale e opere pubbliche e d'interesse pubblico oltre alle opere ed infrastrutture espressamente previste dal piano. In tali aree e fasce, è inoltre, consentito, ai sensi dell'art. 27, comma 13 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., l'ubicazione di impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi.
2. Per gli edifici eventualmente esistenti in dette aree sono ammessi interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 9. Per i soli edifici eventualmente esistenti nelle aree e nelle fasce di rispetto poste a protezione dei nastri

stradali, di cui al precedente punto 12/4 è inoltre consentito di ~~S.U.L. con ampliamento non superiori~~, **ai sensi dell'art. 27, comma 12 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., ove concesso dalle relative schede di area, aumenti di volume non superiori** al 20% del **volume** preesistente **esclusivamente** per sistemazioni igieniche e tecniche ~~ai sensi dell'art. 27, 12° comma, L.R. 56/77.~~ **Con tali ampliamenti è consentito, ove concesso dalle relative schede di area, la contestuale modifica della superficie coperta preesistente alla data di adozione delle presenti norme (15.09.2013).** Tali ampliamenti devono avvenire ~~sul nel~~ lato opposto a **quello della struttura viaria da salvaguardare del vincolo, e/o, ove consentito, sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.**

3. ~~2. In tutte le aree normative, nelle~~ **Nelle aree e nelle fasce di rispetto stradale poste a protezione dei nastri stradali, di cui al precedente art. 12/4 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.,** è altresì consentita, **a titolo precario,** la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante e connessi servizi per gli utenti della strada (autolavaggi e attrezzature minime di ristoro e commercio nella misura massima di mq. 60 di S.U.L.), **così come prescritto dall'art. 27, comma 3 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.,** nel rispetto dei disposti del Nuovo Codice della Strada e previo consenso dell'Ente proprietario della strada in merito all'accessibilità., ~~oltre all'installazione di cabine elettriche, telefoniche e gas, attrezzature dirette come da art. 27, 13° comma, L.R. 56/77.~~

Nelle fasce di rispetto stradale è inoltre consentita l'occupazione del suolo pubblico con l'installazione temporanea di edicole e chioschi.

4. ~~3.~~ **Nelle A.R.A., di cui all'art. 12/6 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., ancorchè inedificabili, al fine del proseguimento dell'attività agricola** è consentito l'ampliamento e **la** nuova costruzione di impianti ed attrezzature agricole per le **sole** aziende agricole **già** insediate alla data di adozione delle presenti norme **(15.09.2003).**
5. ~~4.~~ Le aree comprese nelle fasce di rispetto continuano a possedere le densità fondiaria e territoriali ad esse attribuite dal presente P.R.G.C., il volume corrispondente a tale densità non dovrà essere realizzato in sito ma dovrà essere trasferito nelle aree contigue di pertinenza dell'intervento.

6. **Nelle aree e nelle fasce di cui all'art. 12/3 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., per quanto specificatamente concesso si rimanda alla legislazione sovracomunale vigente.**

(...omissis...)